



SENT. N° 12/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21457 del registro di Segreteria, proposto da C. C., nata a *Omissis* il *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Iside B. Storace che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali effettuare le comunicazioni e le notificazioni (iside.storace@ordineavvge-nova.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliata

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 31 gennaio 2025, l'avv. Alessandro Palmerini, in sostituzione su delega dell'avv. Storace, per la ricorrente e l'avv. Fuochi, per l'istituto resistente ed all'esito della camera di consiglio in pari data.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, depositato il 17 gennaio 2024, la sig.ra C. mira	
	all’annullamento del provvedimento con il quale è stato disposto il recupero di	
	somme corrisposte sulla sua pensione di anzianità con decorrenza 1° settem-	
	bre 2017, con maturazione del relativo indebito. Ella espone che dalla predetta	
	data è titolare di pensione di anzianità cat. VOCTPS n.09444903 e che, con	
	provvedimento dell’11 aprile 2022, l’Istituto previdenziale l’ha informata che	
	<i>“per il periodo dal 01/09/2017 al 30/04/2022, sulla pensione cat. VOCTPS</i>	
	<i>n.09444903 (Iscrizione numero 502667065) era stato pagato un importo non</i>	
	<i>dovuto, calcolato al lordo in complessivi € 5.873,35”,</i> disponendone il conte-	
	stuale recupero per le seguenti motivazioni: <i>“- importo della pensione annua</i>	
	<i>lorda (PAL) superiore al dovuto; - importo della tredicesima mensilità supe-</i>	
	<i>riore al dovuto”</i> . La medesima riferisce, altresì, di avere proposto ricorso am-	
	ministrativo, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato in	
	quanto sarebbe stato adottato oltre i termini di legge ed in difetto di dolo, e di	
	essersi visto respinto il gravame il 22 febbraio 2023.	
	La difesa attorea prospetta che la richiesta di ripetizione di somme erogate per	
	quasi cinque anni sia illegittima, ingiusta e gravatoria, per i motivi ampiamente	
	illustrati nell’atto introduttivo, concludendo per la declaratoria	
	dell’illegittimità del recupero delle maggiori somme erogate sulla pensione di	
	cui è titolare nel periodo dal 1° settembre 2017 al 30 aprile 2022, con	
	restituzione di quanto nel frattempo eventualmente trattenuto e conseguente	
	condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.	
	In via istruttoria, la ricorrente insta affinché venga ordinato all’INPS il	
	deposito degli atti, documenti e conteggi relativi al trattamento su cui si è	
	2	

	realizzato il debito per cui è causa.	
	L'Istituto resistente si è costituito nell'imminenza della discussione,	
	assumendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria	
	delle spese.	
	In particolare, sulla base della relazione degli uffici, la difesa ha dedotto che	
	l'indebito per cui è causa, scaturito da una prima riliquidazione della pensione	
	effettuata il 16 marzo 2022, in applicazione dei miglioramenti contrattuali	
	2016-2018 e sulla base dei dati inseriti nell'apposito applicativo Nuova	
	Passweb dall'amministrazione già datrice di lavoro della pensionata, è venuto	
	meno per effetto di una nuova riliquidazione, datata 17 maggio 2024, con cui	
	si è provveduto ad inserire correttamente i dati concernenti la "retribuzione alla	
	cessazione". Per effetto di tale ricalcolo, in favore della pensionata, sono	
	scaturiti arretrati che hanno assorbito l'indebito in precedenza rilevato.	
	All'udienza del 31 maggio 2024, il giudice, preliminarmente rilevata l'irrego-	
	larità della procura alle liti, conferita al difensore per la rappresentanza e la	
	difesa in giudizio dinanzi al "Tribunale di Genova", con ordinanza a verbale	
	ha disposto che nel termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione della	
	medesima ordinanza la parte ricorrente provvedesse alla regolarizzazione e al	
	deposito della procura alle liti.	
	Preso atto della tardiva costituzione dell'INPS, sulla richiesta di breve rinvio	
	formulata dalla difesa attorea, onde verificare l'effettiva riliquidazione del trat-	
	tamento pensionistico dedotta dall'INPS, cui il patrocinio resistente non si è	
	opposto, la trattazione della causa è stata rinviata all'udienza del 13 dicembre	
	2024, con termine fino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di	
	memorie e fino a cinque giorni prima per il deposito di eventuali repliche.	
	3	

	Entro il termine stabilito, la ricorrente ha regolarizzato la procura.	
	Con note autorizzate depositate il 19 settembre 2024, la difesa attorea, verificato che nell'importo degli arretrati corrisposti alla propria assistita è compresa anche la somma imputata come indebito, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria delle spese.	
	Per motivi organizzativi, l'udienza è stata poi rinviata al 31 gennaio 2025.	
	All'udienza odierna la ricorrente ha insistito nella richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese, mentre l'istituto resistente si è riportato agli atti.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La cessazione della materia del contendere si verifica allorché sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia fra le parti e queste, dandosi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Sez. Lavoro, n. 2063 del 2014 e Cass. civ., Sez. III, n. 16150 del 2010) oppure quando, mancando tale accordo, sia allegato un fatto sopravvenuto, ritenuto idoneo a determinare appunto la cessazione della materia del contendere da una sola parte, che, scrutinato dal giudice, sia reputato soddisfacitivo del diritto azionato, con conseguenti accertamento e declaratoria del venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire, ovvero dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle	
	4	

difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, Cass., sent. n. 6676 del 2015). La giurisprudenza, pertanto, pur richiedendo anche la formulazione di conclusioni conformi delle parti, afferma che sotto il profilo sostanziale e soggettivo occorre comunque l'avvenuta soddisfazione in modo pieno ed irreversibile del diritto esercitato (Cass. n. 1378 del 2012; Corte dei conti, Sez. II app. n. 92 del 2018). L'istituto in questione, forgiato dalla giurisprudenza e attraverso di essa introdotto espressamente nella normativa processuale tributaria (art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e, con applicazione decorrente dal 1° gennaio 2026, art. 95 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175) e amministrativa (art. 34, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), trova pacificamente applicazione oltre che nel processo civile anche in quello giuscontabile alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c.. Il verificarsi di tale fattispecie estingue, dunque, il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda introduttiva del processo in quanto viene meno l'interesse ad una decisione dell'organo giurisdizionale, con conseguente efficacia estintiva del giudizio. In tale evenienza, il regolamento delle spese giudiziali avviene alla stregua del sostanziale riconoscimento di una soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III, n. 28622 del 2019; Sez. Liguria, n. 117 del 2022).

Orbene, in fattispecie sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'indebito originariamente contestato alla pensionata, circostanza espressamente confermata dalla medesima.

Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione, considerato che, come correttamente posto in evidenza dall'Istituto previdenziale, ci troviamo di fronte ad una mera

